

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 2 DEL 22/05/2018

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che:
 - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
 - Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
 - Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
 - Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
- Considerato che ACER Ravenna è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- Visto il preventivo pervenuto da AP & Partners S.r.l. di Ferrara, a prot. n. 5940 del 16.05.2018, per la designazione in oggetto, per l'importo annuo di Euro 4.700,00 oltre a eventuali spese di trasferimento presso Acer, al costo di 0,60 €/Km, e oltre I.V.A.;
- Dato atto inoltre dell'indagine di mercato effettuata acquisendo altri preventivi da parte di Lepida S.p.A., a prot. n. 4758 del 24.04.2018, dell'importo annuo di Euro 2.445,47 oltre I.V.A. ed esaminando il preventivo a prot. n. 5946 del 16.05.2018 che la Colin & Partners S.r.l. ha prodotto ad ACER Forlì-Cesena, simile ad

ACER Ravenna per dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni e trattamenti di dati personali, dell'importo annuo di Euro 7.500,00 oltre I.V.A.;

- Ritenuto che da tale indagine di mercato risulti opportuno affidare il servizio in oggetto ad AP & Partners S.r.l. in quanto pur posizionandosi l'offerta su un livello intermedio rispetto alle altre non appare plausibile, almeno in questa prima fase di adeguamento al nuovo Regolamento europeo il cui servizio è stato affidato alla stessa AP & Partners, tenuto conto anche dei tempi ristretti, avere interlocutori esterni diversi che possono comportare difficoltà sul piano operativo;
- Considerato inoltre che AP & Partners S.r.l. ha in precedenza già svolto con buoni risultati, sia per ACER Ravenna sia per altre ACER regionali, il servizio di assistenza per la gestione della privacy e quindi soddisfa in misura particolarmente elevata il requisito prescritto dalla normativa e dalle linee guida europee di conoscere in modo approfondito lo specifico settore di attività, la struttura organizzativa, le operazioni di trattamento svolte, i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati dell'Azienda committente, nonché le norme e le procedure amministrative applicabili dalla stessa;
- Ritenuto pertanto che la citata società AP & Partners S.r.l. sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede l'affidamento diretto per importo inferiore a Euro 40.000,00;
- Vista la dichiarazione prodotta da AP & Partners S.r.l. in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a prot. n. 5961 del 17.05.2018;
- Acquisito il D.U.R.C. regolare della ditta AP & Partners S.r.l., a prot. n. 6023 del 18.05.2018;

DISPONE

- Di designare AP & Partners S.r.l. di Ferrara quale Responsabile dei dati personali (RPD) per ACER Ravenna così come previsto dal preventivo a prot. n. 5940 del 16.05.2018, per la durata di un anno e per il corrispettivo di Euro 4.700,00 oltre a eventuali spese di trasferimento presso Acer, al costo di 0,60 €/Km, e oltre I.V.A.;
- Di nominare il Geom. Angelo Saiani quale Responsabile del Procedimento per il suddetto servizio;
- Di individuare, per il suddetto servizio, il Dott. Simone Venieri quale Referente aziendale per l'infrastruttura informatica e l'Avv. Carla Ballardini quale Referente aziendale per i processi di governance della protezione dei dati personali;



**Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna**

- Di rendere disponibili a tutti gli Uffici aziendali il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) pubblicandoli altresì sul sito internet aziendale;
- Di comunicare tali dati al Garante per la protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Caselgrandi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chiara Caselgrandi", positioned above a horizontal line.